

Allegato "B"
Aut. n. 5184/3906
del 22/01/2026

STATUTO

Art. 1 (Costituzione e sede)

Ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e del Codice Civile, è costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE SPERLONGA TURISMO E.T.S."

L'utilizzo della dicitura "Ente del Terzo Settore" ovvero dell'acronimo "E.T.S." è tuttavia subordinato alla iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione del competente Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) e finché essa persista.

La sede dell'Associazione è in Sperlonga; il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 (Durata dell'associazione)

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3 (Scopi e attività dell'associazione)

L'Associazione opera attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico del Comune di Sperlonga e svolge la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, ambientali, culturali, storiche e sociali del territorio.

L'associazione **non ha scopo di lucro** ed ha per oggetto lo svolgimento in via **esclusiva o principale** delle seguenti attività:

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, l'Associazione si propone di:

- a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui opera, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico-monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
- b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate,

escursioni, gite, manifestazioni sportive, mercatini, sagre, fiere e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile; =====

c) sviluppare l'educazione turistica e ambientale e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico; =====

d) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia; ==

e) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate; =====

f) realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali; =====

g) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie. =====

Fermo restando il rispetto del limite di cui sopra, l'associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti come definiti dalla normativa primaria e secondaria di settore; in tal caso il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle attività nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore. =====

Art. 4 (Requisiti dei soci) =====

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche o giuridiche, imprese, enti pubblici e privati in genere anche non dotati di personalità giuridica, che siano cittadini italiani o di diritto italiano oppure stranieri regolarmente soggiornanti o operanti in Italia, purchè in ogni caso residenti o con sede nel territorio della Regione Lazio ovvero in territori limitrofi, di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee, censo e religione, che condividono le finalità e i principi statuari dell'associazione. =====

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario nel libro degli associati, sempre disponibile per la consultazione da parte di costoro. =====

Art. 5 (Ammissione e diritti dei soci) =====

L'ammissione dei soci è libera. =====

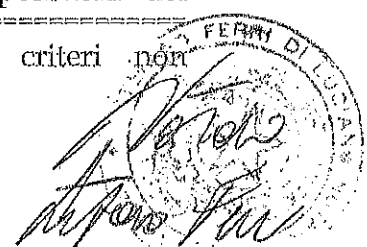
L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo. =====

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo e dell'assemblea. =====

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non

Giulio Rod
Michele Caviglia
Bruno D'Amico
Flavio Caputo

Ugo Forte
U. J. Pella
C. J. Pella



discriminatori, coerenti con le finalità perseguite dall'associazione e con l'attività di interesse generale svolta dall'associazione. =====

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci. =====

Il consiglio direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. =====

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. =====

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. =====
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. =====

In caso di esclusione, è possibile presentare una nuova domanda di ammissione per una sola volta successiva. =====

Art. 6 (Categorie dei soci) =====
L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci: Fondatori, Onorari, Benemeriti e Ordinari. =====

Sono soci "**Fondatori**" coloro che abbiano partecipato alla costituzione originaria dell'Associazione tramite gli apporti patrimoniali di cui al relativo atto costitutivo. =====

Sono soci "**Onorari**" coloro che abbiano particolari benemerenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo; essi sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio. =====

Sono soci "**Benemeriti**" coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione; essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale. =====

Sono infine soci "**Ordinari**" coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale (o contributo annuale) come stabilito dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo. =====

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. =====

Art. 7 (Doveri dei soci) =====
L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione. =====

Art. 8 (Sanzioni disciplinari) =====
Al socio che non osservi lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, ovvero si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni: =====

- richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi; =====
- sospensione temporanea fino ad un massimo di tre mesi dall'esercizio dei diritti di socio per casi più gravi; =====
- esclusione per gravi motivi. =====

Contro le decisioni, sempre motivate, del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso all'assemblea dei soci; in tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i relativi motivi, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. L'assemblea delibera sul ricorso, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Resta salva la possibilità per l'associato che sia stato escluso di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la delibera di esclusione.

Art. 9 (Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- per recesso da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno solare, con effetto con lo scadere del medesimo anno in corso;
- per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per esclusione, comminabile anche per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- per morte della persona fisica ovvero per estinzione dell'ente.

Art. 10 (Organi dell'Associazione)

Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- l'Organo di controllo.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 11 (Partecipazione all'assemblea)

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'associazione in regola con il pagamento delle quote annuali e che siano iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli associati.

Gli associati possono intervenire personalmente o per delega, da conferirsi per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, ad altro associato, che in ogni caso non può rappresentare più di tre associati.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte all'anno:

- entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno, per l'approvazione del bilancio previsionale;
- entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio d'esercizio ("consuntivo").

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- per decisione del consiglio direttivo;
- su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

Art. 12 (Convocazione dell'assemblea)

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta sia per affissione nella sede sociale sia in ogni caso per iscritto tramite modalità che diano in ogni caso prova di avvenuta ricezione, e dunque oltre che per raccomandata a/r o a mano, anche per e-mail (preferibilmente certificata) o tramite sistemi di messaggistica istantanea (whatsapp e simili).

Giulio

Motole Cereira

Berardo Rodriguez
Marco Capobianco

Stefano Furlan

Stefano Furlan

L'avviso di convocazione dovrà essere affisso ed inviato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare il luogo, la data e l'ora di convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'Organo di controllo.

Art. 13 (Costituzione e deliberazioni dell'assemblea)

L'assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; ogni socio non può avere più di tre deleghe. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 c.c., in quanto compatibili.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente, oppure in subordine da persona designata dall'assemblea.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti; tuttavia, per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario. I verbali per le modifiche dello statuto devono farsi per atto pubblico tramite verbale notarile.

Art. 14 (Forma di votazione dell'assemblea)

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Ogni aderente all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Art. 15 (Compiti dell'assemblea)

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sul bilancio previsionale e sul bilancio d'esercizio, nonché sul bilancio sociale ove obbligatorio;
- b) nominare e revocare i membri del consiglio direttivo e dell'organo di controllo, nonché quando previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi ordinari e/o straordinari, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) approvare i regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;

e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno; =====

in sede straordinaria

f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione; ==

g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto; =====

h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno. =====

Art. 16 (Composizione del Consiglio Direttivo) =====

L'Amministrazione dell'associazione è affidata ad un Consiglio direttivo composto di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), secondo la determinazione che verrà fatta dall'Assemblea. =====

Il Consiglio direttivo dura in carica per un periodo di tre esercizi e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio; al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti. =====

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. =====

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di controllo, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. =====

Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. =====

I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. =====

Qualora vengano a cessare tutti i consiglieri, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. =====

Art. 17 (Compiti del Consiglio Direttivo) =====

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di: =====

- convocare l'assemblea; =====
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea; ==
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea; =====
- dare esecuzione alle delibere assembleari; =====
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea; =====
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; ==
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso; =====
- predisporre il bilancio previsionale ed il bilancio d'esercizio da sottoporre all'assemblea; =====
- redigere, ove obbligatorio, il bilancio sociale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017 da sottoporre all'assemblea; =====
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione; =====
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo; =====
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; =====

Giuliano Port
Michele Cenerion
Bruno Bredj male
F. 12/12 C. 42/6.1/10

Tiziana Foglio
O. F. R. R. R.

Notaro
Attestato
F. 12/12 C. 42/6.1/10

- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti; =====
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci; =====
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci; =====
- redigere i regolamenti interni; =====
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza; =====
- irrogare le sanzioni disciplinari. =====

Art. 18 (Riunioni del Consiglio Direttivo) =====

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o opportuno, anche dietro richiesta di uno o più consiglieri. =====

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione, con le modalità previste per la convocazione dell'assemblea e fatta eccezione per l'affissione, almeno cinque giorni prima. =====

In caso di urgenza la convocazione può avvenire senza il rispetto del termine suddetto ma in ogni caso con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore. =

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in subordine da un consigliere designato dai presenti. =====

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza, per alzata di mano, in base al numero dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente. ==

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. =====

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. =====

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno. =====

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. =====

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. =====

Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. =====

Art. 19 (Compiti del Presidente) =====

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta l'associazione stessa agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio. =====

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. =====

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. =====

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. =====

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. =====

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli

entro 20 (venti) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo. =====
Qualora il Presidente fosse impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo
stesso viene sostituito dal Vice presidente in ogni sua attribuzione. =====

Art. 20 (Compensi) =====
Con deliberazione dell'assemblea dei soci e nei limiti di legge, ai membri del
consiglio direttivo e dell'organo di controllo può essere assegnato un
compenso, per ogni singolo esercizio o per più esercizi. =====

Art. 21 (Organo di controllo) =====
Il controllo dell'associazione è affidato ad un organo monocratico composto
da un Sindaco avente i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, c.c. Si applica
altresì l'art. 2399 c.c. =====

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto,
nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con
riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231 del 2001 qualora applicabili. =====
Vigila altresì sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile e sul suo concreto funzionamento. =====

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza
delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte
dell'associazione, ed attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio, sia stato
redatto in conformità alla normativa in materia. =====

In qualsiasi momento l'organo di controllo può procedere ad atti di ispezione
e controllo e, a tal fine, può chiedere all'organo amministrativo notizie
sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. =====

L'organo di controllo infine è tenuto a partecipare alle riunioni assembleari
ed alle adunanze del consiglio direttivo; si applica l'art. 2405, comma 2, c.c. ==
Sono fatte salve le disposizioni in materia di revisione legale dei conti di cui
all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. =====

Art. 22 (Cariche sociali) I soggetti che assumono cariche sociali sono
nominati dall'assemblea dei soci; sono fatte salve diverse disposizioni di
legge ma, in ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti
dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea dei soci. =====

Art. 23 (Patrimonio dell'Associazione) =====
Il patrimonio dell'associazione è costituito: =====
- da un capitale iniziale di euro 24.000,00 (ventiquattromila virgola zero),
versato dai soci fondatori; =====

- dai successivi conferimenti patrimoniali dei soci fondatori o di nuova
ammissione; =====

- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo; =====

- dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore. =====

Art. 24 (Entrate dell'associazione) =====

Le entrate dell'associazione sono costituite tra l'altro: =====

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione
nella misura fissata dall'assemblea ordinaria; =====

- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea
ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo; =====

- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a
particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio
ordinario; =====

- da versamenti volontari degli associati; =====

- da finanziamenti infruttiferi degli associati, previa delibera di assemblea
ordinaria su proposta del consiglio direttivo; =====

- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti
di credito e di altri enti in genere; =====

- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in

concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni; ==
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge; =====
- da donazioni e lasciti; =====
- da contributi di imprese e privati; =====
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed
accessorie; =====
- da rimborsi derivanti da convenzioni. =====

Art. 25 (Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale) =====

L'associazione destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. =====

Ai fini di cui sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati - qualunque ne sia l'origine e dunque anche se derivanti dalla partecipazione dell'Associazione ad altri enti di qualunque genere - in favore di fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. =====

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie previste dall'elencazione di cui all'art. 8, comma 23 del D. Lgs. 117/2017. =====

Art. 26 (Durata del periodo di contribuzione) =====

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. =====

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso. =

Art. 27 (Diritti dei soci al patrimonio sociale) =====

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. =====

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione, non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. =====

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte. =====

Art. 28 (Bilanci) =====

L'esercizio sociale inizia il 01 (uno) gennaio di ogni anno e termina il 31 (trentuno) dicembre. =====

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio previsionale ed un bilancio di esercizio, nonché un bilancio sociale (ove obbligatorio), da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci nei termini di legge e di statuto. =====

I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Art. 29 (Scioglimento e liquidazione dell'associazione) =====

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'assemblea dei soci procede alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri. ==

Esaurita la liquidazione, il patrimonio che residua è devoluto come per legge, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci che ha assunto la relativa delibera. =====

Art. 30 (Rinvio) =====

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. =====

Copia su supporto informatico di documento formato in origine su supporto analogico, nel rispetto della vigente normativa (art. 68-ter L. 89/1913 e art. 22 D.Lgs. 82/2005). File
firmato digitalmente dal notaio Stefano Ferri